

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 31 gennaio 2013 - n. 662

Attuazione della d.g.r. 2541 del 24 novembre 2011: approvazione del bando relativo alla Fase 2 del programma ASTER

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITÀ

Richiamati

- il programma regionale di sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010 che, nell'ambito dell'area economica e nel programma operativo «Sostegno all'imprenditorialità, Pmi e reti», individua l'attrazione di nuovi investimenti come obiettivo per la crescita e lo sviluppo economico del territorio lombardo e promuove azioni finalizzate a favorire l'attrattività degli investimenti e a migliorare la competitività del territorio e delle imprese, definendo strumenti e metodi;
- la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, «Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia», con la quale la Regione, al comma 1 lettera f), promuove e sostiene l'attrazione degli investimenti e le iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;
- la l.r. 18 aprile 2012 n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» che all'art. 59 stabilisce, in particolare, che la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie politiche a sostegno dell'attrattività del territorio lombardo e dell'occupazione, promuova azioni per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Vista la delibera n. IX/2541 del 24 novembre 2011 che dà avvio al programma Aster approvando i criteri per la redazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di accordi di sviluppo territoriale per l'insediamento di nuove attività di impresa e istituisce, tra l'altro, la dotazione finanziaria, per l'attuazione del Programma Aster, pari a € 5.500.000,00;

Considerato che, ai sensi di suddetta delibera, il Programma Aster si articola secondo una prima fase esplorativa di manifestazioni di interesse e una fase successiva di bando concorsuale, finalizzata ad approfondire e negoziare le caratteristiche degli interventi e delle azioni da ammettere a finanziamento e inserire negli Accordi di Sviluppo Territoriale per l'insediamento di nuove attività di impresa;

Visti i decreti:

- n. 992 del 13 febbraio 2012 di approvazione dell'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse provenienti dai territori lombardi in materia di attrattività degli investimenti, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15 giugno 2012;
- n. 8582 del 2 ottobre 2012 di approvazione della graduatoria dei progetti pervenuti entro la scadenza fissata dall'Avviso e di ammissione per i primi 7 progetti alla seconda fase concorsuale;

Viste, inoltre le delibere:

- n. IX/4209 del 25 ottobre 2012 che istituisce il «Fondo Attrattività degli Investimenti» la cui linea d'intervento a) è destinata al completamento del Programma Aster;
- n. 4521 del 19 dicembre 2012 che, per assicurare idonea copertura finanziaria al bando concorsuale da emana-

re a completamento della seconda fase del Programma Aster, individua ulteriori risorse provenienti dai rientri della l.r. 35/96 art. 7 confluite nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e allocate presso Finlombarda s.p.a., per un ammontare complessivo di € 1.500.000,00;

Ritenuto, pertanto, di approvare il bando seconda fase relativo al Programma Aster, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale unito al presente provvedimento;

Vista la l.r. 16 luglio 2012, n. 12 che all'art. 10 autorizza la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a.;

Preso atto dell'atto di fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. del 5 dicembre 2012 inserito al repertorio n. 71782, raccolta n. 18172 presso Notaio Antonio Elia Benedetto;

Vista la Convenzione Quadro con Cestec s.p.a., inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data 7 marzo 2011 al n. 14993/RCC e la lettera d'incarico siglata per la gestione del Fondo Attrattività degli Investimenti, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti della Regione Lombardia l'11 dicembre 2012 al n. 17336/RCC;

Dato atto che le risorse necessarie all'attuazione della misura di cui al presente provvedimento ammontano a € 7.000.000,00, già in giacenza presso Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo Attrattività degli Investimenti, di cui:

- € 5.500.000,00 destinati al cofinanziamento degli investimenti realizzati dai soggetti di diritto pubblico presenti all'interno dei partenariati;
- € 1.500.000,00 destinati al cofinanziamento degli investimenti realizzati dai soggetti non pubblici presenti all'interno dei partenariati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», ed i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati:

1. Di approvare il bando seconda fase relativo al Programma Aster, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale unito al presente provvedimento.

2. Di individuare le risorse necessarie all'attuazione della misura di cui al presente provvedimento per un ammontare complessivo di € 7.000.000,00, già in giacenza presso Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo Attrattività degli Investimenti, di cui:

- € 5.500.000,00 destinati al cofinanziamento degli investimenti realizzati dai soggetti di diritto pubblico presenti all'interno dei partenariati, ai sensi delle d.g.r. n. IX/4209 del 25 ottobre 2012;
- € 1.500.000,00 destinati al cofinanziamento degli investimenti realizzati dai soggetti non pubblici presenti all'interno dei partenariati, ai sensi della d.g.r. n. IX/4521 del 19 dicembre 2012.

3. Di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burl della Regione Lombardia e sul sito della Direzione www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

PROGRAMMA ASTER ACCORDI DI SVILUPPO TERRITORIALE PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ DI IMPRESA**Fase 2****Bando concorsuale riservato alle proposte selezionate ai sensi del decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012****Art. 1 Obiettivi e finalità****Art. 2 Definizioni****Art. 3 Dotazione finanziaria****Art. 4 Tipologie di investimenti e spese ammissibili**

4.1 *Investimenti infrastrutturali e relative attività accessorie*

4.2 *Nuovi investimenti produttivi strettamente collegati all'intervento di riqualificazione del contesto produttivo*

Art. 5 Soggetti Beneficiari**Art. 6 Contenuti delle proposte**

6.1 *Documentazione inerente il progetto complessivo*

6.1.1 *Relazione di progetto*

6.1.2 *Accordo di Sviluppo Territoriale*

6.1.3 *Lettere di intenti dei Soggetti Aderenti*

6.2 *Documentazione inerenti i singoli interventi previsti*

Art. 7 Localizzazione**Art. 8 Forma e misura del contributo****Art. 9 Regime d'aiuto****Art. 10 Modalità di presentazione delle domande**

10.1 *Documentazione a corredo della domanda presentata*

Art. 11 Istruttoria e selezione delle istanze finanziabili**Art. 12 Modalità di formulazione della graduatoria degli interventi finanziabili****Art. 13 Durata degli interventi****Art. 14 Convenzione di Cofinanziamento****Art. 15 Modalità di erogazione del contributo****Art. 16 Rendicontazione delle spese ammissibili****Art. 17 Obblighi dei Soggetti Beneficiari****Art. 18 Decadenza e revoca****Art. 19 Rinuncia****Art. 20 Ispezioni e controlli****Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali****Art. 22 Responsabile del procedimento****Art. 23 Disposizioni finali**

Art. 1 Obiettivi e finalità

Regione Lombardia ha definito nel PRS l'attrazione di nuovi investimenti come obiettivo per la crescita e lo sviluppo economico del territorio lombardo.

La legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" promuove, all'art. 59, l'attrattività del territorio attraverso azioni per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese.

Il programma Aster, così come stabilito dalla delibera n. IX/2541 del 24 novembre 2011, si sviluppa in due fasi: una prima fase esplorativa di manifestazioni di interesse e una fase successiva di Bando concorsuale, finalizzata ad approfondire e negoziare le caratteristiche degli interventi e delle azioni da ammettere a finanziamento e inserire in appositi Accordi di Sviluppo Territoriale, sottoscritti fra gli attori responsabili dello sviluppo locale, per l'insediamento di nuove attività di impresa.

Il presente avviso è finalizzato a dar corso alla seconda fase e individuare i progetti di sviluppo territoriale per l'insediamento di nuove attività di impresa da ammettere a contributo, fra le manifestazioni di interesse pervenute e giudicate mature ai sensi del decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012.

Art. 2 Definizioni

Manifestazione di interesse: proposta progettuale presentata a seguito del Bando relativo alla Fase 1 del Programma Aster (decreto n. 992 del 13 febbraio 2012).

Accordi di Sviluppo Territoriale: accordo di Partenariato sottoscritto dai Soggetti Attuatori degli interventi oggetto di cofinanziamento e attestante l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal progetto (art. 6.1.2 del presente Bando).

Soggetti Beneficiari: soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando che, a seguito della presentazione di una richiesta d'intervento, vengono ammessi al contributo a fondo perduto.

Fondo Attrattività degli Investimenti: fondo istituito con delibera n. IX/4209 del 25 ottobre 2012 finalizzato a dar corso ad iniziative a sostegno dell'attrattività e, in particolare, con la linea d'intervento a) al completamento del "Programma Aster".

Soggetto Gestore: Finlombarda s.p.a. incaricata della gestione del Fondo Attrattività degli Investimenti, (dall'1 gennaio 2013 è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'art. 10 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 con atto di fusione del 5 dicembre 2012 a rogito Notaio Antonio Elia Benedetto, Repertorio n. 71782, Raccolta n. 18172, registrato a Milano il 10 dicembre 2012 al n. 25177 serie 1T).

Partenariati: soggetti che hanno presentato e sottoscritto le manifestazioni d'interesse ammesse alla seconda fase concorsuale del Programma Aster (aggiudicate con decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012).

Soggetti di diritto pubblico: soggetti compresi nella classificazione Istat in allegato alla G.U. n. 227 serie generale del 28 settembre 2012.

BURL: il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, disponibile sul sito Internet <http://www.bollettino.regione.lombardia.it/>.

De Minimis: regolamento n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore.

Responsabile del procedimento amministrativo: il Dirigente dell'Unità Organizzativa Imprenditorialità della Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione di Regione Lombardia, incaricato della gestione e del controllo del procedimento amministrativo di cui al presente Bando.

Art. 3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari a € **7.000.000,00** (sette milioni).

Il presente Bando disciplina la linea a) "Programma Aster" del "Fondo Attrattività degli Investimenti" (delibera n. IX/4209 del 25 ottobre 2012).

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura finanziaria del presente Bando sono allocate secondo la seguente modalità:

- a) € 5.500.000,00** (cinque milioni e cinquecentomila) per il cofinanziamento degli investimenti realizzati dai Soggetti di diritto pubblico⁽¹⁾ presenti all'interno dei partenariati selezionati a conclusione della prima fase di manifestazione d'interesse (decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012);
- b) € 1.500.000,00** (un milione e cinquecentomila), per il cofinanziamento degli investimenti realizzati dai Soggetti non pubblici presenti all'interno dei suddetti partenariati (delibera n. IX/4521 del 19 dicembre 2012).

Art. 4 Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Il presente Bando è finalizzato ad ammettere a finanziamento gli interventi di qualificazione del contesto localizzativo oggetto di Accordi di Sviluppo Territoriale stipulati e presentati dai partenariati composti dai Soggetti che hanno presentato e sottoscritto le manifestazioni di interesse⁽²⁾. Le tipologie di investimento e le relative spese ammissibili dovranno riguardare:

4.1 Investimenti infrastrutturali e relative attività accessorie

Di cui alla dotazione finanziaria esplicitata all'articolo 3 a).

- A Interventi edilizi** volti alla realizzazione e/o al recupero di strutture da destinare a servizi dell'amministrazione pubblica che siano funzionali e al servizio degli insediamenti produttivi;
- B** interventi di realizzazione, completamento, adeguamento, ammodernamento e rifacimento di **opere di urbanizzazione** direttamente funzionali all'intervento;
- C** interventi di **recupero e riqualificazione** di aree o strutture dismesse strettamente funzionali all'insediamento produttivo, comprensive delle eventuali spese per bonifiche ambientali.

Sono ammissibili a contributo le **spese effettivamente e direttamente sostenute** dal Soggetto Beneficiario riguardanti:

- la realizzazione delle opere e dei lavori per gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), e c), nonché l'acquisto, l'installazione di attrezzature, la realizzazione d'impianti per le destinazioni specifiche di utilizzo e dotazioni tecnico-infrastrutturali;
- l'acquisto di terreni non edificati, nei limiti del 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili per singolo intervento;
- l'acquisto di edifici già costruiti, nei limiti del 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili per singolo intervento;
- le spese per atti notarili e imposta di registro;
- le spese tecniche fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'appalto purché le stesse siano strettamente legate alla preparazione o esecuzione degli interventi, comprese le spese per la progettazione, la direzione lavori, gli studi di valutazione d'impatto ambientale, se richiesti dalla normativa vigente, e i collaudi di legge;
- gli oneri per la sicurezza;
- l'acquisto degli arredi funzionali al progetto.

4.2 Nuovi investimenti produttivi strettamente collegati all'intervento di riqualificazione del contesto produttivo

Di cui alla dotazione finanziaria esplicitata all'articolo 3 b).

A investimenti in innovazione tecnologica, con riferimento all'innovazione di prodotto e/o di processo.

Sono ammissibili a contributo le **spese effettivamente e direttamente sostenute** dal Soggetto Beneficiario riguardanti:

- l'acquisto di macchine utensili o di produzione, macchinari, apparecchiature e attrezzature il cui utilizzo sia correlato all'attività svolta dall'impresa e diretto a innovazione di prodotto e/o di processo;
- l'acquisto e/o installazione e/o realizzazione d'impianti necessari al funzionamento dei nuovi macchinari/attrezzature;
- le spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti di cui sopra, nei limiti del 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili per singolo intervento;
- le spese per la presentazione di una fidejussione nell'importo massimo di spesa ammissibile complessiva di progetto pari al 2% (due per cento) dell'ammontare garantito per ogni domanda di contributo.

B Investimenti per il potenziamento, consolidamento, realizzazione e riqualificazione della dotazione infrastrutturale, in particolare attraverso interventi finalizzati a innovare e qualificare il processo di erogazione di servizi a beneficio delle imprese e/o di altri operatori economici attivi nel territorio di riferimento.

Sono ammissibili a contributo le **spese effettivamente e direttamente sostenute** dal Soggetto Beneficiario riguardanti:

- le opere murarie e assimilate, finalizzate al potenziamento infrastrutturale e all'ammodernamento dell'impresa, ad esclusione di opere e oneri di urbanizzazione;
- l'acquisizione di aree o immobili destinati a sedi produttive, nella misura massima del 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili per singolo intervento;

(1) Allegato Istat in G.U. n. 227 Serie generale del 28 settembre 2012.

(2) Decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012.

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 08 febbraio 2013

- le spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti nei limiti del 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili per singolo intervento;
- la realizzazione e/o il rifacimento d'impianti di servizio riferiti agli investimenti di cui sopra;
- le spese per la presentazione di una fidejussione nell'importo massimo di spesa ammissibile complessiva di progetto pari al 2% (due per cento) dell'ammontare garantito per ogni domanda di contributo.

Si precisa che le consulenze tecniche esterne devono essere specifiche e strategiche ai fini della progettazione, realizzazione e rendicontazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico (ad esempio: collaborazioni con università e centri di ricerca, analisi di mercato, analisi dei prodotti/ servizi oggetto dell'investimento, etc). Per ogni consulenza esterna dovrà essere presentato il contratto vigente tra il Soggetto Beneficiario e il consulente, da cui si evinca il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto presentato a valere sul Bando, nonché il corrispettivo pattuito e i termini di pagamento. Le consulenze dovranno essere rendicontate per il tramite di regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da Soggetti sprovvisti di partita IVA, per il tramite di apposite note con valore fiscale equivalente alle fatture). Al termine delle attività previste, il consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante il contenuto della consulenza e gli obiettivi raggiunti. Non sono ammissibili le consulenze ordinarie, contabili e fiscali.

Art. 5 Soggetti Beneficiari

Le proposte possono essere presentate da partenariati composti dai Soggetti che hanno presentato e sottoscritto le manifestazioni di interesse aggiudicate con decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012.

I partenariati devono essere composti dalle seguenti tipologie di Soggetti:

il Soggetto Capofila individuato in seno al partenariato, responsabile della presentazione del progetto, con i seguenti compiti:

- coordinamento, predisposizione e trasmissione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti;
- coordinamento delle attività di rendicontazione in capo a ciascun richiedente e trasmissione della conseguente documentazione;
- coordinamento dei flussi informativi verso Regione Lombardia;
- monitoraggio *in itinere* del rispetto degli impegni assunti e segnalazione tempestiva a Regione Lombardia di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento.

I Soggetti Attuatori: ossia i Soggetti che all'interno del progetto complessivo hanno la responsabilità di realizzare gli specifici interventi previsti (opere, servizi, ecc).

Nel quadro dei progetti presentati dai partenariati proponenti, oltre ai Soggetti che hanno presentato e sottoscritto le manifestazioni d'interesse⁽³⁾, possono eventualmente accedere al contributo, anche ulteriori Soggetti Beneficiari appartenenti alle seguenti tipologie:

- Comuni, Province, Comunità montane, Enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale) e loro consorzi, Camere di Commercio⁽⁴⁾, a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla lett. a) dell'art. 3;
- altri soggetti di diritto privato, fino al concorrere del valore del cofinanziamento espresso in sede di manifestazione d'interesse, a condizione, quindi, che non siano modificati gli importi progettuali dichiarati ai sensi della fase 1, a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla lett. b) dell'art. 3.

Art. 6 Contenuti delle proposte

Il progetto deve intendersi come un intervento complessivo volto al miglioramento delle condizioni localizzative e dovrà essere pienamente coerente, in termini sia di disegno strategico di sviluppo del contesto localizzativo che in termini di interventi previsti, con la proposta presentata in fase di manifestazione d'interesse⁽⁵⁾.

Il progetto dovrà contenere gli elementi definiti nei seguenti articoli:

6.1 Documentazione inerente il progetto complessivo**6.1.1 Relazione di progetto**

- Dettaglio della proposta presentata in risposta all'Avviso Pubblico di cui al decreto n. 992 del 13 febbraio 2012, con particolare riferimento ai seguenti elementi: caratteristiche del modello insediativo e spazi per l'insediamento; forme di servizio e di accompagnamento dell'investitore anche in sinergia con iniziative di assistenza all'investimento promosse a livello regionale e/o locale; analisi sintetica dei benefici attesi con riferimento al settore o ai settori produttivi interessati.
- Quadro riepilogativo degli investimenti previsti dal progetto complessivo, in coerenza con le fattispecie individuate al precedente articolo 4, con indicazione - per ciascuno degli interventi previsti in seno al progetto - dei seguenti elementi:
 - o Soggetto Attuatore/ Committente;
 - o budget di spesa previsto e relativa articolazione in voci di costo;
 - o crono programma.

Eventuali interventi presenti nel progetto ma non nella proposta progettuale presentata in risposta all'Avviso Pubblico di cui al decreto n. 992 del 13 febbraio 2012 saranno ammissibili solo se strettamente coerenti con le finalità del progetto e nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del quadro economico degli investimenti.

6.1.2 Accordo di Sviluppo Territoriale

Il Soggetto Capofila e i Soggetti Attuatori responsabili della realizzazione delle opere ed attività oggetto di cofinanziamento regionale, dovranno sottoscrivere un Accordo di Partenariato attestante l'impegno a realizzare - ciascuno per quanto di propria competenza - gli interventi previsti nella Relazione di progetto.

L'Accordo di Sviluppo Territoriale dovrà comprendere, in particolare, i seguenti elementi:

- contenuti della proposta progettuale in termini di caratteristiche del modello insediativo e degli spazi per l'insediamento, eventuali forme di servizio e di accompagnamento dell'investitore, analisi dei benefici attesi con riferimento ai settori interessati.

(3) Aggiudicate con decreto n. 8582 del 2 ottobre 2012.

(4) Soggetti di diritto pubblico di cui all'allegato Istat in G.U. n. 227 serie generale del 28 settembre 2012.

(5) In risposta all'avviso pubblico di cui al decreto n. 992 del 13 febbraio 2012.

- Quadro riepilogativo degli investimenti con indicazione per ogni Soggetto Attuatore del budget di spesa previsto, della relativa articolazione in voci di costo e del cronoprogramma.

Regione Lombardia non siglerà i summenzionati Accordi di Sviluppo Territoriale, ma ne fornirà un apposito schema contenente, fra l'altro, le linee guida strategiche a supporto della stipula degli Accordi stessi.

6.1.3 Lettere di intenti dei Soggetti Aderenti

Sono considerati Soggetti Aderenti i Soggetti che intendano eventualmente manifestare, a vario titolo, interesse alla realizzazione del progetto, riconoscendone la rilevanza ai fini dello sviluppo del territorio interessato. Tali Soggetti Aderenti, non firmatari dell'Accordo di Sviluppo Territoriale, potranno esprimere il proprio interesse nei confronti del progetto mediante Lettera di intenti.

6.2 Documentazione inerenti i singoli interventi previsti

Per ciascun intervento di cui al precedente articolo 4.1:

- Istanza di richiesta del contributo come da fac simile, che sarà reso disponibile sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it, debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Beneficiario;
- copia dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- attestato del Responsabile Unico del Procedimento, da rendere con dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, circa:
 - il livello della progettazione;
 - l'impegno all'immediato avvio della richiesta di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed espressamente, ove richiesta dalle disposizioni di legge, la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza, solo per gli interventi con progettazione di livello almeno preliminare;
 - la presenza di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ed espressamente, ove richiesta dalle disposizioni di legge, la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza, solo per gli interventi con progettazione di livello almeno definitivo;
- copia degli elaborati di progetto, che deve essere, **almeno di livello preliminare**, munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il relativo grado di progettazione, pena l'esclusione della istanza, composto **dalla sola relazione generale e dalle tavole più significative** (in numero non superiore a cinque), oltre al **quadro riepilogativo di spesa con la suddivisione delle macro voci e delle somme a disposizione dell'amministrazione e delle somme eventualmente rese disponibili mediante fonti esterne (ricorso al credito o cofinanziamento di Soggetti terzi)**;
- copia conforme all'originale dell'atto amministrativo con cui si individua lo specifico capitolo di bilancio contenente le risorse sufficienti a garantire il cofinanziamento previsto dall'istanza di agevolazione (prenotazione specifica di impegno ai sensi dell'art. 183, comma 3 del T.U.E.L.); nel caso in cui la copertura finanziaria sia prevista mediante ricorso all'indebitamento, allegare alla domanda di contributo la richiesta di finanziamento ed il relativo atto di concessione da parte dell'istituto di credito, nonché il bilancio di previsione approvato con evidenza della quota di indebitamento prevista per la realizzazione del progetto;
- originale o copia conforme all'originale dell'atto attestante la piena disponibilità degli immobili e dei terreni oggetto dell'intervento da agevolare.

La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante deve essere compilata utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it corredata degli allegati in essa richiesti.

In particolare, si richiede di allegare un elaborato grafico in cui sia riportata la localizzazione della sede presso la quale viene realizzato l'investimento e l'ubicazione dell'intervento di riferimento.

Art. 7 Localizzazione

Le risorse sono destinate a interventi localizzati all'interno del territorio regionale.

Art. 8 Forma e misura del contributo

Il massimo importo concedibile al singolo progetto sarà pari a € 1.000.000,00 (un milione). Al finanziamento della misura in oggetto potranno essere destinate eventuali risorse pubbliche aggiuntive, in coerenza al principio dell'addizionalità.

Il cofinanziamento regionale, in conto capitale a fondo perduto, è destinato a concorrere alla copertura del 50% (cinquanta per cento) del costo complessivo per la realizzazione del progetto, dovendosi intendere come costo complessivo la somma dei costi previsti per ciascuno degli interventi compresi nel progetto.

Per i Soggetti di diritto pubblico, le risorse apportate a titolo di cofinanziamento possono essere: risorse proprie del bilancio del Soggetto Beneficiario; risorse derivanti da indebitamento del Soggetto Beneficiario sul mercato finanziario; risorse di altri Soggetti destinate alla realizzazione del progetto.

Sono ammissibili le spese, strettamente connesse al progetto, sostenute a far data dall'approvazione della graduatoria delle manifestazioni d'interesse (2 ottobre 2012).

Art. 9 Regime d'aiuto

Per i Soggetti di diritto privato e per i soggetti di diritto pubblico, nei limiti dell'attività economica espletata, le agevolazioni previste saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), in particolare nel rispetto degli articoli 1, 2 e 3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro (o 100.000,00 per il settore dei trasporti) nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo (art. 2.2 Reg. n. 1998/2006).

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione (art. 2.5 Reg. n. 1998/2006).

Le dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 relative ai requisiti per l'applicazione corretta del Regolamento "de minimis" saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 08 febbraio 2013

Art. 10 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Soggetto Capofila e corredata dalla documentazione di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, potrà essere presentata dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL ed entro e non oltre il **30 aprile 2013 alle ore 16,30** presso gli sportelli del protocollo di via Restelli 22 - 20124 Milano o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti presso le sedi territoriali regionali ubicati in ogni capoluogo della Regione Lombardia, nei seguenti orari: lunedì - giovedì dalle 9,00 alle 12,00 - dalle 14,30 alle 16,30 venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Oppure spedita tramite "Raccomandata con avviso di ricevimento o "Posta Raccomandata 1" con prova di consegna, indirizzata a Regione Lombardia, Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - U.o. Imprenditorialità - Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Sulla busta contenente tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere riportata la dicitura "PROGRAMMA ASTER".

Le domande di partecipazione potranno, altresì, essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: industria@pec.regione.lombardia.it.

Faranno fede la data e l'ora di consegna allo sportello del protocollo così come trascritte nella registrazione di protocollo. Si precisa che l'invio della candidatura rimane a totale ed esclusivo carico del mittente: ove, per disguidi postali o di diversa natura o per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, la candidatura non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, la stessa non potrà essere presa in considerazione.

Le domande di partecipazione devono essere presentate compilate utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet: www.industria.regione.lombardia.it.

10.1 Documentazione a corredo della domanda presentata

Il partenariato proponente dovrà, pertanto, presentare, al termine previsto del 30 aprile 2013, per il tramite del Soggetto Capofila individuato ai sensi dell'art. 5, la documentazione di cui agli artt. 6.1 e 6.2 inerente il progetto complessivo (Relazione di progetto, Accordo di Sviluppo Territoriale e Lettere di intenti dei Soggetti Aderenti) e i singoli interventi previsti.

Entro 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione dalla graduatoria degli interventi finanziabili, il partenariato proponente dovrà, inoltre, presentare, ove previsto e per il tramite del Soggetto Capofila, la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo, ai sensi del decreto 163/2006⁽⁶⁾, munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il relativo grado di progettazione, pena l'esclusione della istanza, composto dalla sola relazione generale e dalle tavole più significative (in numero non superiore a cinque), oltre al quadro riepilogativo di spesa con la suddivisione delle macro voci e delle somme a disposizione dell'amministrazione.
- Originale o copia conforme all'originale della deliberazione attestante l'avvenuto inserimento dell'intervento oggetto di richiesta di contributo nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo elenco annuale (soltanto per gli enti pubblici). Si segnala che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale ai sensi dell'articolo 128, comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006 o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5 secondo periodo del medesimo d.lgs., non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- Atto dell'organo competente del Soggetto richiedente, con il quale si formalizza l'impegno finanziario relativo almeno alla quota di cofinanziamento (soltanto se previsto quale parziale fonte di copertura finanziaria dei costi di investimento).
- Elaborato grafico in cui venga riportata la localizzazione della sede presso la quale viene realizzato l'investimento e l'ubicazione dell'intervento.

Art. 11 Istruttoria e selezione delle istanze finanziabili

Gli uffici regionali competenti provvederanno alla selezione delle proposte finanziabili, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente Bando, tramite istruttoria formale e di merito, finalizzata ad individuare le proposte più mature e coerenti con gli obiettivi definiti dal bando⁽⁷⁾.

In particolare, l'istruttoria di merito sarà condotta sulla base dei criteri di seguito indicati.

Criteri di valutazione

Ambito	Indicatori	Punteggio
Qualità della proposta	Volume di nuovi investimenti privati attesi	Max 7 p.
	Previsione occupazionale in termini di numero di addetti di lungo periodo (minimo 5 anni)	Max 7 p.
	Specificazione tempistiche attuazione	Max 7 p.
	Nuovi servizi e nuovi business e facilities adottate	Max 5 p.
	Non consumo di suolo e/o recupero di aree dismesse	Max 5 p.
	Realizzazione di un insediamento ad alto risparmio energetico e sostenibilità ambientale	Max 5 p.
	Collegamento con altre iniziative/misure di sviluppo promosse da Regione Lombardia	Max 12 p.
	Significatività delle linee guida strategiche proposte per la redazione dell'Accordo di Sviluppo Territoriale	Max 5 p.
	Livello della progettazione delle opere pubbliche presenti all'interno del progetto	Max 5 p. per progettazione di livello "definitivo" o "esecutivo"

(6) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).

(7) Vedasi allegato 1 punto 1.3 della d.g.r.n. IX/2541 del 24 novembre 2011 e d.g.r.n. 4209 del 25 ottobre 2012.

Ambito	Indicatori	Punteggio
Partenariato	Numero di imprese presenti tra i Soggetti partner dell'Accordo di Sviluppo Territoriale	Max 7 + 1 p. per ogni ulteriore partner aderente rispetto alla fase 1, fino ad un max di ulteriori 5 p.
	Numero di imprese non lombarde presenti tra i Soggetti partner dell'Accordo di Sviluppo Territoriale	Max 5 p.
	Numero di Soggetti partner dell'Accordo di Sviluppo Territoriale	Max 10 p.
	Ammontare di risorse stanziato da imprese e altri Soggetti partner dell'Accordo di Sviluppo Territoriale rispetto al valore totale del progetto	Max 15 p.
tot		Max 100 p.

Art. 12 Modalità di formulazione della graduatoria degli interventi finanziabili

L'istruttoria delle domande, con la verifica della completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verrà effettuata dalla Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Unità Organizzativa Imprenditorialità sulla base dei criteri e dei punteggi di cui precedente art. 11.

Il procedimento istruttorio e di valutazione delle domande si concluderà entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di scadenza del presente Bando con l'approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili, mediante apposito decreto dirigenziale recante l'indicazione degli interventi finanziabili.

Entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione del decreto dirigenziale recante l'indicazione degli interventi finanziabili, i Soggetti Beneficiari - per il tramite del Soggetto Capofila del partenariato proponente - sono tenuti a comunicare l'accettazione del cofinanziamento regionale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Regione Lombardia, Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Unità Organizzativa Imprenditorialità, Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano o attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo industria@pec.regione.lombardia.it).

Art. 13 Durata degli interventi

Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di stipula della Convenzione di cofinanziamento di cui al successivo art. 14.

Art. 14 Convenzione di Cofinanziamento

A seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili e dell'accettazione del contributo da parte del partenariato proponente (art. 12), sarà fornito dalla Regione Lombardia uno schema di Convenzione di cofinanziamento. La Convenzione sarà condizione per l'erogazione del finanziamento e dovrà essere approvata e sottoscritta previa presentazione del progetto Esecutivo di cui all'art. 10.1.

Art. 15 Modalità di erogazione del contributo

Le erogazioni, effettuate da Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del "Fondo Attrattività degli Investimenti" ai sensi della D.g.r.n. IX/4209 del 25/10/2012, avverranno secondo le seguenti modalità.

Interventi di cui al precedente art. 4.1

Il contributo sarà liquidato in tre distinte quote:

1. La prima, pari al 50% (cinquanta per cento), entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi alla presentazione del verbale di consegna dei lavori, del contratto d'appalto e della dichiarazione di effettivo inizio dei lavori. In tale sede il contributo potrà essere rideterminato sulla base delle risultanze dell'appalto, in funzione di eventuali ribassi d'asta. Si precisa che, tali variazioni in diminuzione potranno comportare la conseguente riduzione anche dell'importo complessivo del progetto e di altre voci di spesa.
2. la seconda, pari al 20% (venti per cento), entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione dell'attestazione da parte del responsabile del procedimento del raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.);
3. la terza, pari al 30% (trenta per cento), entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori in conformità del progetto ammesso, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della rendicontazione totale delle spese sostenute dal soggetto beneficiario e regolarmente quietanzate.

Detti termini saranno sospesi qualora sia necessario acquisire ulteriori integrazioni o chiarimenti.

Interventi di cui al precedente art. 4.2

Il contributo potrà essere liquidato in due distinte quote:

1. erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo assegnato, a seguito di richiesta specifica da parte del Soggetto Beneficiario e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria⁽⁸⁾, escutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa. La garanzia fideiussoria può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione (di cui alla l. 348/1982), dagli intermediari finanziari e dai confidi ex art. 107 del TUB. La garanzia fideiussoria deve essere valida a tutto il **31 ottobre 2015**;
2. erogazione del saldo, a seguito della verifica di regolarità della rendicontazione del totale delle spese ammesse a finanziamento effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contributo concesso verrà liquidato ai singoli Soggetti Beneficiari sulla base della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile da Regione Lombardia. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo non incideranno sull'ammontare del contributo concedibile.

(8) Secondo la disciplina prevista dalla d.g.r.n. IX/1770 del 24 maggio 2011 "Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 art. 5, comma 1 b)" e dall'art. 57 lett. c) della l.r. n. 7 del 18 aprile 2012.

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 08 febbraio 2013

Qualora la spesa finale effettivamente sostenuta sia minore di quella ammessa all'agevolazione, e fatta salva la valutazione di Regione Lombardia circa la conformità dell'intervento realizzato al progetto presentato di cui al successivo art. 17, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione e fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 18 "Decadenza e revoca".

Art. 16 Rendicontazione delle spese ammissibili

Ai fini della liquidazione del saldo, i Soggetti Beneficiari dovranno produrre una rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa dal Soggetto Capofila entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla data di conclusione del progetto, unitamente alla documentazione attestante la fine dei lavori, al certificato di collaudo tecnico/ amministrativo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione).

La rendicontazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica finale, firmata dal legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare) del Soggetto Capofila, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del Bando. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse.

Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento e dovrà essere presentata utilizzando i modelli appositamente predisposti e che saranno resi disponibili sul sito di Regione Lombardia: www.industria.regione.lombardia.it.

La rendicontazione finanziaria dovrà comprendere: copia semplice delle fatture o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei rendiconti analitici, debitamente quietanzati ed indicanti espressamente la relazione con l'intervento agevolato.

Tutti i documenti contabili devono essere debitamente quietanzati. Le modalità di quietanza possono consistere, ad esempio, in una fotocopia di ricevuta bancaria o dell'estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla banca.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal Beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico dei Soggetti Beneficiari. Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di Soggetti diversi dai Soggetti Beneficiari.

Verranno escluse per mancanza di requisiti le rendicontazioni difformi nel contenuto, non corredate da tutti gli allegati richiesti, presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti.

Non sono, inoltre, ammessi:

- la fatturazione incrociata tra i Soggetti Beneficiari che partecipano all'Accordo di Sviluppo Territoriale;
- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Beneficiario ed il fornitore (ad esempio la permuta con altri beni mobili e/o immobili, i lavori, le forniture, i servizi, etc.);
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l'organo di amministrazione dei Soggetti Beneficiari del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei soci e/o dei componenti l'organo di amministrazione dei Soggetti Beneficiari del contributo;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze ai Soggetti Beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fatti salvi i casi delle associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali che si avvalgono di norma, per l'erogazione dei servizi, di società di cui detengono una partecipazione maggioritaria;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

La verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute si concluderà con l'erogazione del contributo da parte di Finlombarda s.p.a. soggetto gestore del Fondo Attrattività degli Investimenti, previa autorizzazione di Regione Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della stessa da parte della struttura competente.

Non saranno ammesse integrazioni successive alla data di presentazione della rendicontazione da parte dei Soggetti Beneficiari, fatti salvi i casi di richiesta espressa da parte di Regione Lombardia.

Art. 17 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono obbligati a, pena la decadenza del contributo:

- a) comunicare al Responsabile del procedimento amministrativo, di cui al successivo art. 22, la data di inizio del progetto e la data di ultimazione delle attività progettuali.
- b) Concludere i lavori entro il termine di 18 mesi dalla data di stipula della Convenzione di cofinanziamento (art. 13).
- c) Trasmettere tempestivamente al Responsabile del procedimento amministrativo, di cui al successivo art. 22, della Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - U.O. Imprenditorialità copia del verbale di consegna dei lavori, del contratto d'appalto e della dichiarazione di effettivo inizio dei lavori.
- d) Rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, di concorrenza e di sicurezza.
- e) Comunicare tempestivamente alla Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - U.o. Imprenditorialità ogni eventuale variante che s'intenda apportare al progetto ammesso a contributo, accompagnata da adeguata documentazione tecnica esplicativa della variante stessa, attestandone la conformità urbanistica. Si precisa che le varianti progettuali non devono comportare interventi o tipologie di investimento non ammissibili ai fini del presente Bando, o determinare il venire meno delle caratteristiche in base alle quali è stato attribuito il punteggio. Inoltre le varianti non daranno luogo in alcun modo ad incremento del contributo concesso.
- f) Trasmettere lo Stato di Avanzamento dei Lavori in corrispondenza della seconda *tranche* di pagamento (art. 15).
- g) Trasmettere la rendicontazione finale, accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate, il certificato di ultimazione lavori in conformità del progetto ammesso, ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione (art. 16).
- h) Informare Regione Lombardia circa le iniziative di comunicazione pubblica sulle attività realizzate nell'ambito del progetto finanziato, assicurando un corretto utilizzo del marchio regionale.
- i) Mantenere i requisiti e rispettare le condizioni previste dal Bando per l'ammissibilità dei contributi.
- j) Assicurare che le spese indicate nel rendiconto riguardino effettivamente e unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo.

- k) Assicurare che i titoli di spesa indicati nel rendiconto siano fiscalmente regolari, integralmente pagati.
- l) Conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa.
- m) Mantenere la destinazione d'uso degli immobili e la pubblica fruizione degli stessi per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di chiusura del progetto.
- n) Non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
- o) Ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti.
- p) Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste.
- q) Accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti da Regione Lombardia.
- r) Fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria da Regione Lombardia per il corretto ed efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione.
- s) Garantire il cofinanziamento del progetto per la quota di spese ammissibili non coperte dal contributo concesso.
- t) Impegnarsi a non cumulare, oltre ai vincoli previsti dalla normativa comunitaria, i contributi previsti dal presente Bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.
- u) Rispettare le procedure di rendicontazione previste dal presente Bando anche in relazione ad eventuali standard informatici che Regione Lombardia si riserva di introdurre nelle fasi successive.

Eventuali richieste di proroga dei termini stabiliti alla lettera a) potranno essere prese in considerazione dalla Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione - U.o. Imprenditorialità solo se adeguatamente motivate con riferimento ad eventi o cause di forza maggiore, non imputabili al Soggetto Beneficiario, e se segnalate con congruo anticipo rispetto alle scadenze indicate.

Art. 18 Decadenza e revoca

Regione Lombardia, nei seguenti casi e nei casi stabiliti dalla legge, si riserva di valutare la decadenza e la revoca del contributo finanziario:

- mancata conclusione entro il termine dei 18 mesi, salvo concessione di proroga ai sensi dell'art. 17;
- riscontrata mancanza o venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la proposta progettuale;
- accertato utilizzo del contributo in modo difforme da quanto stabilito dal presente Bando;
- mancato rispetto degli obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando e negli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- accertata difformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto o alle varianti successivamente presentate;
- non rispetto degli obblighi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti;
- mancata realizzazione e rendicontazione di almeno il 70% (settanta per cento) della spesa ammissibile approvata relativa a ciascun intervento.

Qualora sia già stata erogata quota parte del contributo, i Soggetti Beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento, la somma ricevuta oltre agli interessi maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso Euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 (cinque) punti percentuali.

Art. 19 Rinuncia

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare) del Soggetto Beneficiario, oppure tramite posta elettronica certificata (industria@pec.regione.lombardia.it).

Art. 20 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di effettuare controlli periodici a campione presso la sede dei Soggetti Beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

A tale fine i Soggetti Beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia o dei suoi incaricati e/o delegati - in originale - tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo a saldo.

Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona del Presidente *pro tempore*.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, nella persona del Direttore generale - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 08 febbraio 2013

Art. 22 Responsabile del procedimento

Il **Responsabile del procedimento amministrativo** è il Dirigente della Unità Organizzativa Imprenditorialità della Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione di Regione Lombardia, incaricato della gestione e del controllo del procedimento amministrativo di cui al presente Bando.

Art. 23 Disposizioni finali

Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul BURL e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.industria.regione.lombardia.it.

Informazioni potranno essere richieste al seguente contatto: 02.6765.2928.

Sintesi dell'iter procedurale

